



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 4721/2007

Novara, li 15/10/2007

Proposta Programmazione ambientale/147

OGGETTO: RUBINETTERIA CISAL S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN PELLA, VIA ALLE CAVE N. 34/36.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 23/10/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: RUBINETTERIA CISAL S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN PELLA, VIA ALLE CAVE N. 34/36.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 02/05/2006 (Ns. Prot. 69395 dell'8/05/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Rubinetteria Cisal S.p.A., ubicata in Via alle Cave n. 34/36 a Pella, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 5 ottobre 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 3 gennaio 2007 (ns. prot. n. 1660 del 4/01/07);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 15 febbraio 2007;
- la documentazione presentata in data 20 marzo 2007 (ns. prot. n. 42971 del 21/03/07);
- il parere favorevole del Comune di Pella, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, pervenuto in data 4 aprile 2007, ns. prot. n. 52844 del 10/04/07;
- il Reference Document on Best Available Techniques "Surface Treatment of Metals and Plastics";
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 25 maggio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area artigianale di riordino da attrezzare", "Impianti industriali esistenti" e "Aree per servizi pubblici (area per parcheggi)" compatibili con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche, per gli aspetti applicabili, siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha evidenziato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore non ha evidenziato "aree scolanti" come definite dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;



RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Rubinetteria Cisal S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 - Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Rubinetteria Cisal S.p.A., con sede legale in via P.Durio n. 160 e operativa in via alle Cave n. 34/36 nel comune di Pella, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³";
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico;



- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all'Allegato A – Adeguamenti Strutturali. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;



- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonchè presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Pella, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, alla Acque S.p.A. ed all'A.S.L. 14 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/12/2007, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- qualora, alla luce di quanto esposto nella nota della Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti n. 8315 del 9 luglio 2007 “Classificazione/etichettatura triossido di cromo ai fini dell'applicazione della Direttiva Seveso”, la Ditta risultasse assoggettata alla normativa Seveso, ciò dovrà essere comunicato quanto prima agli Enti preposti;

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale da cui discendano procedure e programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovranno essere identificati dei benchmarks o valori di riferimento per monitorare le performances degli impianti (soprattutto per uso di energia, di acqua e di materie prime);
- il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;



- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi ed operare interventi di risparmio. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Pella;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- annualmente dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei limiti differenziali per i recettori 3, 4, 5, 6, individuati nel documento di valutazione delle emissioni acustiche dell'impianto, considerata la variabilità del livello di rumore residuo. Sugli altri recettori i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI IDRICI

- L'impianto non produce scarichi di processo, operando a ciclo chiuso. Gli scarichi esclusivamente civili vengono recapitati in pubblica fognatura. Lo scarico, costituito dall'acqua di supero della vasca per la rete antincendio, è immesso nel Rio Rialaccio (fg. 4, mapp. 831), codice scarico regionale: NO0129003.



- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi ponderati su tre o più ore);
- validità di tutti i dati forniti
- comunicare alla Provincia ogni variazione significativa riguardante questa parte.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore



dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel Piano di monitoraggio presentato contestualmente alle integrazioni del 3 gennaio 2007. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. A quanto indicato nel piano dovranno essere aggiunti i dati relativi ai consumi idrici ed energetici, la tabella inerente la produzione di rifiuti ed i dati aggiornati sul rumore prodotto dall'impianto; le relazioni dovranno, inoltre, contenere un'analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi;
- per il comparto Acqua, visto che il Gestore ha garantito l'assenza di possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, può esserne omessa la verifica analitica biennale;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B. Le analisi dovranno essere effettuate con cadenza triennale, per tutti i punti identificati. Qualora, dopo il ricevimento degli esiti delle prime analisi si verificasse che alcune sostanze risultano assenti, la necessità di campionarle potrà essere rivista;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;



- le relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, all'A.R.P.A. Dip. Prov. di Novara, all'A.S.L. 14, alla Acque S.p.A. ed al Comune di Pella entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 05/10/2007

